

Legge Regionale 16 febbraio 1977, n. 14.

« Istituzione della Consulta regionale femminile».

Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Commissario del Governo
ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga

la seguente legge:

Art. 1

Al fine di promuovere un programma di iniziative tese, in armonia allo spirito della Costituzione Repubblicana e dello Statuto della Regione Campania ed in conformità della risoluzione delle Nazioni Unite, ad agevolare l' effettiva partecipazione della donna alle determinazioni e scelte di politica economica e sociale del Paese, è istituita la Consulta regionale per la condizione della donna, composta:

- a) dal Presidente del Consiglio Regionale o da un suo delegato;
- b) dal Presidente della Giunta Regionale o da un suo delegato;
- c) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentative;
- d) da un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni dei lavoratori autonomi, maggiormente rappresentative;
- e) dalle rappresentanti delle organizzazioni femminili dei partiti, che si ispirano alla Corte Costituzionale;
- f) da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni femminili con organizzazione nazionale, e da una rappresentante per ciascuna delle associazioni femminili finora organizzate nel Comitato Associazioni femminili campane, che non siano già rappresentate per altro titolo;
- g) da una rappresentante per ogni movimento a carattere nazionale, istituzionalmente finalizzato al perseguimento della soluzione dei problemi inerenti la condizione della donna.

Art. 2

La Consulta:

- 1) Collabora con la Regione nell' indagine conoscitiva sulla condizione delle donne in Campania, in particolare:
 - in ordine alla presenza del lavoro femminile nell' agricoltura, nell' industria, nel pubblico impiego, nella scuola, nei servizi sociali, nel commercio, nell' artigianato, ed in tutte le altre attività che concorrono allo sviluppo della Società;
 - in ordine al grado di istruzione, al livello e all' estensione della qualificazione della forza lavoro femminile, finalizzati ai settori lavorativi di cui sopra;
- 2) formula proposte e suggerimenti da utilizzare al Consiglio regionale, in ordine all' istituzione di servizi sociali che permettano alla donna di svolgere compiutamente il suo ruolo nella società e nella famiglia, per lo sviluppo dell' occupazione femminile e per la sua qualificazione professionale;
- 3) promuove ogni opportuna ricerca per l' individuazione di idonee iniziative - da realizzarsi dalla regione e dalle autonomie sociali e territoriali - al completo riconoscimento dei diritti della donna, della sua dignità ed uguaglianza nella società .

Art. 3

La Consulta è nominata dal Presidente della Giunta Regionale, all' inizio di ogni legislatura e resta in carica quanto il Consiglio stesso.

La Consulta è presieduta da una sua componente, eletta ogni sei mesi, fra le donne che ne fanno parte.

Art. 4

L' ufficio di componente della Consulta è gratuito.

La consulta ha sede presso il Consiglio Regionale e viene convocata su iniziativa del suo Presidente o su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

La Consulta si avvale, nella esplicazione della propria attività , della collaborazione delle istituzioni culturali pubbliche, nonchè delle associazioni culturali e professionali presenti nella Regione.

Art. 5

Il regolamento predisposto dalla Consulta stessa, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, è sottoposto all'approvazione del Consiglio Regionale. Analoga procedura è richiesta per le modifiche del regolamento .

Art. 6

La Consulta predispone annualmente un programma di attività con la previsione della spesa che, entro 15 giorni dalla sua formulazione, dovrà essere sottoposto all' approvazione del Consiglio Regionale.

Con successiva legge si provvederà al relativo stanziamento.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 16 febbraio 1977

Russo